

nome, per conto e nell'interesse dell'Unione Val D'Enza (C.F. 91144560355), di seguito "Committente"; -----

2) il **sig. Rodolfi Giordano**, nato a _____ il _____, _____ nella Sua qualità di legale rappresentante di Creativ CISE Società Cooperativa Sociale, C.F. e P.I. 01248590356 (di seguito Appaltatore), domiciliato per la carica presso la sede legale in Reggio Emilia - via Rosmini 1.-----

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Vice Segretario del l'Unione sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto da me redatto dopo aver indagato la loro volontà.-----

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre nr. 3 del 25/06/2018 del Settore Servizio Coordinamento Politiche Educative dell'Unione Val d'Enza si è dato mandato all'Ufficio Appalti di esperire una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di sostegno educativo scolastico denominato "Filorosso" per alunni disabili residenti nei Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza aderenti all'Unione Val d'Enza frequentanti i servizi educativi per l'infanzia, le Scuole primarie e secondarie di I e II grado ed i servizi extrascolastici dal 01/09/2018 al 31/07/2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni fino al 31/07/2022; -----

- con determinazione nr. 68 del 27/06/2018 dell'Ufficio Appalti si approvavano il bando ed il disciplinare di gara;-----

- la gara è stata esperita con applicazione del criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, commi 2 e 6

del d.lgs. 50/2016;-----

- con determinazione n. 83 del 31/07/2018 dell'Ufficio Appalti è stata nominata la commissione giudicatrice delle offerte ai sensi dell'art. 77

del D.lgs. 50/2016; -----

- con determinazione n. 84 del 03/08/2018 dell'Ufficio Appalti si sono disposte le ammissioni ed esclusioni alla procedura in seguito alle valutazioni in merito in requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ad opera del seggio di gara;-----

- in data 06/08/2018 si sono conclusi i lavori della commissione giudicatrice; -----

- con determinazione n. 92 del 13/08/2018 dell'Ufficio Appalti si approvavano il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva del servizio a favore di Creativ CISE Società Cooperativa Sociale, CF/PI 01248590356, con sede legale in Reggio Emilia - via Rosmini 1;-----

- sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; -----

- con determinazione del Settore Coordinamento Politiche Educative nr. 8 del 28/08/2018 si prendeva atto dell'aggiudicazione della procedura di gara, si disponeva l'esecuzione in via anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e del conseguente impegno di spesa; -----

- con determinazione n. 114 del 22/10/2018 dell'Ufficio Appalti è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva; -----

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:-----

ART. 1) PREMESSE-----

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO-----

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, lo svolgimento del servizio di sostegno educativo scolastico denominato "Filorosso" per i bambini/ragazzi disabili: -----

- residenti nei Comuni di Bibbiano, Canossa, Campegine, Cavriago, Montecchio Emilia e San Polo d'Enza e frequentanti i servizi educativi per l'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e i servizi extrascolastici; -----

- residenti in altri Comuni e frequentanti i servizi scolastici e i servizi extrascolastici dei Comuni sopra citati, previa sottoscrizione di protocollo di intesa tra il Comune di residenza e il Comune sede dell'istituzione scolastica frequentata; -----

- residenti nei Comuni di Bibbiano, Canossa, Campegine, Cavriago, Montecchio Emilia e San Polo d'Enza e frequentanti istituzioni scolastiche presenti in altri distretti, in casi particolari e previo accordo tra i Comuni coinvolti; -----

dal 01/09/2018 al 31/07/2020, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti depositati agli atti che, già sottoscritti dalle parti per accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: -----

- Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio di

	sostegno educativo scolastico denominato “Filorosso” per alunni	
	disabili residenti nei Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa,	
	Cavriago, Montecchio Emilia, S. Polo d’Enza aderenti all’Unione Val	
	d’Enza frequentanti i servizi educativi per l’infanzia, le Scuole	
	primarie e secondarie di I e II grado ed i servizi extrascolastici dal	
	01/09/2018 al 31/07/2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori due	
	anni; -----	
	- Offerta Tecnica presentata in sede di gara; -----	
	- Offerta Economica presentata in sede di gara. -----	
	Nello specifico il servizio consiste nell’offrire sostegno educativo	
	individualizzato nei confronti di soggetti che presentano disabilità,	
	ricompreso nel diritto di garantire l’accesso e la frequenza del sistema	
	scolastico, oltre ad azioni di sostegno all’integrazione ed alla comunicazione e,	
	nel quadro normativo della Legge nr. 328/2000 e s.m.i. e nel quadro	
	organizzativo coordinato dal Settore Servizio Coordinamento Politiche	
	Educative (di seguito “CPE”) dell’Unione Val d’Enza. -----	
	ART. 3) DURATA -----	
	Il presente affidamento ha la durata di due anni scolastici, con decorrenza dal	
	01/09/2018 (ai sensi della determinazione CPE nr. 8 del 28/08/2018 che ha	
	disposto l’esecuzione in via d’urgenza delle prestazioni ex art. 32 comma 8	
	del d.lgs. 50/2016) al 31/07/2020. Il Committente si riserva la possibilità di	
	rinnovo per ulteriori due anni scolastici (2020/2021 - 2021/2022) previa	
	valutazione del servizio reso e della congruità economica, con comunicazione	
	all’Appaltatore entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto. Qualora il	
	Committente intenda avvalersi della facoltà di rinnovo l’Appaltatore è	

obbligato ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. E' vietato il

tacito rinnovo. Per i primi tre mesi il servizio si intende conferito in prova

decorrenti dal 01/09/2018; prima della scadenza del periodo di prova il

Committente può recedere ex art. 1373 del Codice Civile mediante

comunicazione scritta e motivata a mezzo PEC con un preavviso di quindici

(15) giorni. -----

In tal caso all'Appaltatore spetta il corrispettivo solo per i servizi

effettivamente resi. -----

ART. 4) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO -----

Il valore del presente contratto, al netto di I.V.A., è pari ad euro 1.216.906,95

(un milione duecento sedicimila novecentosei#95), di cui € 633,79 per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.1 19.249,84 di costi relativi alla

manodopera, risultante dal ribasso del 4% operato sull'importo a base di gara

di euro 1.267,585,00, riferito ad una previsione di servizio per 113 minori

con certificazione L. 104 su sei Comuni, per un monte ore annuo di 27.280.

In tale importo pattuito sono ricomprese le prestazioni di assistenza educativa

individualizzata, la partecipazione a riunioni nell'ambito del monte ore

mensile riconosciuto per ogni soggetto disabile, l'attività di coordinamento,

di formazione, la fornitura di materiali, mezzi ed attrezzature per lo

svolgimento del servizio ed ogni altro onere che dovesse rendersi necessario,

direttamente o indirettamente, per l'esecuzione del servizio stesso. Con tale

corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere

connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a maggiori compensi.

Il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile per il biennio. Il corrispettivo,

detratte d'ufficio le eventuali penali, è pagato con mandato di pagamento a

trenta giorni dal ricevimento di presentazione di fatture mensili in formato

elettronico ai sensi del D.M. 55/2013, previa approvazione da parte del

Committente del report mensile del servizio svolto nel mese oggetto di

fatturazione, salvo siano riscontrate difformità o vizi o inadempienze

normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente. -----

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'Appaltatore dagli obblighi ed

oneri ad esso derivanti dal presente contratto.-----

ART. 5) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO-----

Il servizio è attivato ed organizzato nel quando normativo richiamato e dai

vigenti accordi operativi della Val d'Enza. L'Appaltatore si impegna a

provvedere nei confronti degli alunni disabili indicati all' art. 2 del presente

contratto, le seguenti attività: -----

- coordinamento pedagogico finalizzato alla realizzazione dei progetti educativi individualizzati; -----

- co-progettazione dei Piani Educativi Individualizzati in stretto rapporto con il personale scolastico, con le altre agenzie educative e socio-sanitarie del territorio e le famiglie degli alunni; -----

- sostegno educativo per bambini disabili nei nidi e nelle scuole d'infanzia per garantirne l'accoglienza e l'inclusione nel gruppo di sezione;-----

- sostegno educativo scolastico per gli alunni disabili frequentanti le Scuole primarie e secondarie di I e II grado, compresi i servizi volti alla

promozione dello sviluppo psicofisico complessivo, attraverso interventi

individualizzati e a piccolo gruppo mirati a favorire l'autonomia, la

socializzazione, la partecipazione alla vita scolastica, il rapporto tra pari;

- sostegno educativo scolastico per gli alunni della Scuola Secondaria di II

Il servizio è articolato su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato per tutto

l'anno scolastico e per le attività ricreative nel periodo estivo, secondo i

calendari predisposti dai Comuni aderenti. Orari, sede e numero di unità di

personale saranno concordati tra le parti in base al numero ed alle esigenze

degli alunni certificati. -----

Il monte ore richiesto si stima in 27.280 ore annue, quantitativo

corrispondente ad un fabbisogno presunto, poiché subordinato a circostanze

non esattamente predeterminabili, per cui l'Appaltatore si impegna ad

eseguire il servizio sia per quantitativi superiori sia per quantitativi inferiori,

come meglio specificato al successivo articolo 7. -----

L'utilizzo dell'educatore per ogni bambino o alunno disabile è di norma pari

ad un minimo di 4 ore ad un massimo di 12 ore settimanali per le scuole

primarie e secondarie; pari ad un minimo di 4 ore ad un massimo di 20 ore

settimanali per i servizi 0/6, oltre alle 20 ore annue di programmazione per

ogni utente assegnato parametrato al numero di mesi di frequenza del

bambino/ragazzo e con la possibilità di valutare un sostegno più ampio in

caso di grave disabilità. Entro la fine di giugno le Istituzioni Scolastiche

inviano al Committente le certificazioni ed i PEI degli alunni disabili e su tale

base il CPE fornisce all'Appaltatore indicazione di massima del numero di

alunni disabili e del fabbisogno di sostegno educativo per ogni utente entro il

mese di luglio. L'Appaltatore, nell'ultima settimana di agosto per i servizi

educativi e nella prima settimana di settembre per le scuole dell'obbligo e

secondarie di II grado, invia al CPE l'elenco del personale e la sua

organizzazione. Le eventuali variazioni sono comunicate entro 7 giorni;

l'Appaltatore deve comunicare per ogni disabile la figura educativa

assegnata. Per quanto non espressamente previsto in ordine all'organizzazione del servizio si rimanda all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto ed all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara. -----

ART. 7) MODIFICHE AL CONTRATTO-----

I quantitativi indicati nel presente contratto corrispondono ad un fabbisogno presunto, e non sono da ritenersi impegnativi per il Committente, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui l'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio sia per quantitativi superiori sia per quantitativi inferiori. -----

L'importo contrattuale potrà subire variazioni dipendenti dall'effettivo numero di bambini/ragazzi disabili e dal numero di ore di sostegno educativo assistenziale valutate in base alle esigenze ed alle risorse del Committente, che si riserva la facoltà: -----

- ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 di ordinare servizi in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del prezzo contrattuale; -----
- ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 di ordinare servizi in aumento o in diminuzione fino al 10% oltre il 20% a causa di un aumento del numero di bambini certificati e per i quali si rende necessario l'affiancamento con un educatore. -----

Le variazioni sono comunicate per iscritto e l'Appaltatore si obbliga ad osservarle alle medesime condizioni contrattuali. Sono ammesse riduzioni superiori al 20% per motivi di pubblico interesse, "*ius superveniens*", modifica delle modalità di gestione e/o organizzazione. -----

Art. 8) ONERI DELLE PARTI-----

Sono a carico del Committente: -----

- compiti di indirizzo, pianificazione, verifica e controllo del servizio;-----
- funzioni di direzione generale, garantendo il necessario raccordo tra le funzioni dei diversi Enti coinvolti e l'Appaltatore; -----
- la comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, compreso l'andamento e le eventuali proposte di modifica/aggiornamento; -----
- chiedere un referente tecnico organizzativo principale per tutti i rapporti tra i Comuni e l'Appaltatore; -----
- chiedere, con richiesta motivata, la sostituzione del personale non idoneo; -----
- l'autorizzazione al pagamento delle fatture. -----

L'esecuzione dei compiti in capo al CPE è disciplinata, per quanto qui non espressamente previsto, dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

Sono a carico dell'Appaltatore, con propri mezzi, personale ed organizzazione, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale: -----

- il coordinamento, la progettazione e la gestione del servizio; -----
- lo svolgimento dell'attività nel rispetto di tutte le normative e le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e del progetto di gestione presentato in sede di gara; -----
- l'organizzazione del personale comprese le sostituzioni, l'assolvimento di tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, sociali, assicurativi antifortunistici e tutti gli altri adempimenti in materia di personale come meglio specificati al successivo articolo 9; -----
- tutte le imposte, tasse o oneri derivanti dal presente appalto;-----

- la fornitura e la sostituzione periodica del materiale didattico, pedagogico, giochi, giocattoli occorrenti (a titolo esemplificativo: cancelleria, materiale audiovisivo, fotocopie, macchine fotografiche) per il funzionamento del servizio. -----

ART. 9) PERSONALE E COORDINAMENTO -----

L'Appaltatore si impegna: -----

- ad assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale di età non inferiore agli anni 18, capace e fisicamente idoneo, regolarmente assunto (o socio lavoratore di società cooperativa), munito di patente B, con perfetta conoscenza della lingua italiana ed avente i requisiti professionali, tecnici e morali previsti dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;-----
- a designare un coordinatore, referente per le emergenze e le sostituzioni nonché responsabile del buon andamento e della verifica del servizio, dotato di specifica laurea in psicologia o scienze dell'educazione o pedagogia con comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni nel ruolo in servizi sovrapponibili a quello in affidamento. Il coordinatore è reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per un totale di 160 ore annue;---
- prima dell'inizio di ogni anno scolastico, a trasmettere all'Ufficio Scuola del Comune interessato ed al CPE dell'Unione elenco del personale addetto specificando i dati anagrafici, l'inquadramento ed i titoli posseduti, e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni; -----
- a garantire continuità del servizio, mantenendo lo stesso educatore per

tutto il ciclo scolastico per ogni bambino disabile e provvedendo in

modo tempestivo alle sostituzioni che dovessero rendersi necessarie,

immediatamente e comunque entro il secondo giorno; -----

- ad assicurare che il proprio personale non sia incorso in condanne,

sanzioni interdittive e non abbia procedimenti pendenti per i reati

previsti dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto; -----

- formare ed aggiornare gli operatori come da vigente normativa, anche

in materia di sicurezza; -----

- in caso di sciopero, a garantire la continuità del servizio nel rispetto

delle misure inerenti i servizi minimi essenziali di cui alla L. 146/90 e

darne comunicazione per iscritto almeno cinque giorni prima al

Committente, concordando con lo stesso le modalità organizzative;---

- a dotare il personale del corredo idoneo allo svolgimento del servizio;

- rispettare le normative di legge e dei CCNL applicabili al settore, la

normativa in materia previdenziale, contributiva, di prevenzione

infortuni ed igiene sul lavoro, la normativa in materia di sicurezza di

cui al d.lgs. 81/2008 e smi; -----

- a mantenere il più assoluto riserbo e mantenere segrete tutte le

informazioni e dati di cui venga a conoscenza nel corso della

prestazione e non effettuare nessuna pubblicazione o altra

divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito

oggetto della prestazione; -----

- a garantire una sede (con posta elettronica, numero di telefono e fax)

dotata di personale idoneo ad assicurare le sostituzioni, a rispondere

ad eventuali problemi/disfunzioni, attiva per tutto il periodo del

inidoneità a perseguire le finalità previste nel progetto di inserimento del
disabile assegnato, il CPE contesta, con nota motivata, l'inadempimento al
personale interessato ed al coordinatore, con eventuale proposta di
sostituzione. Il CPE, nei casi più gravi, può chiedere la sospensione dallo
svolgimento dei servizi assegnati. L'Appaltatore provvede, salvo richiesta di
sostituzione immediata, entro un giorno dalla stessa. -----

Restano ferme le responsabilità dell'Appaltatore per il comportamento e le
azioni del proprio personale. -----

Danno sempre e comunque luogo all'allontanamento dal servizio:-----

- presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o alterazione derivante
dall'assunzione di sostanze stupefacenti; -----
- mancata osservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che
possono arrecare danno a persone o cose; -----
- la violazione di qualsiasi norma del presente contratto. -----

ART. 11) RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE-----

L'Appaltatore solleva il Committente ed i Comuni da qualunque pretesa,
azione o molestia possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli
obblighi contrattuali o per colpa o trascuratezza nell'assolvimento degli
stessi. E' responsabile dell'operato e del contegno del proprio personale ed è
sempre responsabile sia verso i terzi che verso il Committente: -----

- dell'esecuzione di tutti i servizi assunti; -----
- degli eventuali danni che dal proprio personale o mezzi possano derivare al
Committente o ai terzi nell'esecuzione del contratto, compresi i danni causati
da utenti/minori nel tempo in cui si trovano sotto la vigilanza degli operatori
ai sensi degli artt. 2047 e 2048 codice civile; -----

- dei danni (a persone o cose) che dovessero occorrere all'utenza, al proprio personale o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto ed imputabili a colpa del proprio personale come previsto dall'art. 2049 del Codice Civile e derivanti da gravi irregolarità, negligenza, imperizia, imprudenza e carenza nelle prestazioni. -----

ART. 12) CAUZIONE E POLIZZE-----

L'Appaltatore, a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto e salvo il diritto al risarcimento di eventuali superiori danni, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, cauzione definitiva di Euro 121.690,70 (cento ventunomila seicento novanta#70), con polizza fidejussoria n. 2018/13/6420247, rilasciata da Italiana Assicurazioni SPA – domiciliata in Milano (MI) – via Traiano 18, CF. e PI 00774430151, e depositata con protocollo n. 16069 in data 30/10/2018. -----

Resta fermo il diritto del Committente all'espletamento di ogni altra azione laddove la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione nel caso il Committente debba avvalersene in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Nel caso l'Appaltatore non vi provveda la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a sue spese, con il prelevamento dell'importo dalle fatture. La cauzione sarà svincolata nei termini e con le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del d.lgs. 50/2016.

A copertura degli eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attività affidate con il presente contratto, l'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza di assicurazione nr. 2016/07/6116691, rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.a., con sede

legale in 20149 Milano – via Traiano 18, CF e PI 00774430151, depositata
con protocollo n. 16069 in data 30/10/2018. -----

ART. 13) INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI-----

Fermo quanto previsto dall'art. 16, in caso di inosservanza delle obbligazioni
contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non
comportare la risoluzione del contratto, il Committente contesta in forma
scritta a mezzo PEC le irregolarità riscontrate assegnando un termine non
inferiore a 10 giorni per produrre controdeduzioni o memorie scritte.-----

Sono previste le seguenti penali negli specifici casi sotto elencati:-----

- euro 100,00 per ogni giorno di mancato servizio, conteggiato a partire
dal terzo giorno, da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la
sostituzione, oltre alla ritenuta del compenso; -----
- euro 130,00 per il primo giorno di mancato servizio consecutivo da
parte di ogni addetto, conteggiato a partire dal secondo giorno, ove ne
sia mancata la sostituzione, oltre alla ritenuta del compenso;-----
- da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 in caso di
comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza;
- da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni
violazione degli impegni assunti in sede di Offerta Tecnica o per
violazioni di norme di legge o del presente contratto, in ragione della
gravità e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio;-----
- euro 100,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale non
idoneo, intendendosi anche il mancato assolvimento integrale degli
oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte
dell'Appaltatore. -----

Il Committente si riserva la facoltà di trattenere l'importo delle penali dalla fattura del mese in cui si è verificato l'inadempimento o dalla cauzione.. Le penali non trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate da Il'Appaltatore siano ritenute valide e fondate, ad insindacabile giudizio del Committente. -----

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-----

E' vietata la cessione anche parziale del presente contratto, pena la risoluzione, senza atti giudiziali e con immediato incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei danni. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda, di trasformazione, fusione e scissione di imprese.-----

ART. 15 – SUBAPPALTO-----

Il subappalto è consentito fino al 30% dell'importo contrattuale, così come stabilito dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, a cui si rimanda per la relativa disciplina. L'affidamento delle attività in subappalto a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane responsabile nei confronti del Committente per tutte le attività contrattualmente previste. -----

ART. 16 – RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA---

La risoluzione del contratto è disposta di diritto laddove l'Appaltatore cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto qualora l'Appaltatore si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

- mancata assunzione del servizio, quando richiesto dal Committente, per oltre 3 giorni anche non consecutivi; -----

- cessione totale o parziale a qualsiasi titolo del contratto o subappalto non autorizzato; -----

- ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure dal presente contratto e dall'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto; -----

- mancata produzione della documentazione prevista dagli atti di gara e dal presente contratto, falsità delle dichiarazioni rese al momento dell'offerta; -----

- violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed il controllo;-----

- inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Committente;-----

- interruzione, anche parziale, immotivata del servizio; -----

- comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danni agli alunni disabili o a terzi; -----

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore o di altre procedure derivanti da insolvenza; -----

- pignoramenti o sequestri a carico dell'Appaltatore;-----

- il danneggiamento volontario di cose appartenenti al Committente, alle Istituzioni Scolastiche o agli utenti del servizio; -----

- inosservanza dalla normativa in materia di personale dipendente, mancata applicazione dei CCNL e dei contratti integrativi locali; -----

- violazione delle norme sulla sicurezza; -----

- la violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti di cui al successivo art. 22; -----

- divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento del servizio e/o allo stato personale degli utenti; -----

- qualunque altra inadempienza ritenuta grave ad insindacabile giudizio del Committente che dovesse verificarsi; -----
- il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di nr. 3 contestazioni scritte da parte del Committente; -----
- la mancata osservanza degli obblighi in materia tracciabilità dei flussi finanziari. -----

Nei casi descritti il contratto è risolto di diritto qualora il Committente dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione all'Appaltatore spetta il compenso per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le eventuali penalità e gli altri eventuali danni subiti. -----

Trova applicazione in ogni caso l'art. 108 del d.lgs. 50/2016. -----

ART. 17 – RECESSO-----

Il recesso può essere esercitato dal Committente a norma dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, con comunicazione all'Appaltatore mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dell'attività correttamente prestata e delle altre spese sostenute per lo svolgimento del servizio, fino alla cessazione dell'attività. Il recesso potrà essere totale e riguardare quindi tutte le prestazioni dedotte nel contratto oppure potrà essere parziale e riguardare solo una o più delle tipologie di prestazioni previste nel contratto. Al presente contratto si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, previo atto del Responsabile del Procedimento. -----

ART. 18 - CONTROVERSIE-----

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di

Reggio Emilia. E' previsto, prima di adire l'autorità giudiziaria, un tentativo di conciliazione in via bonaria su iniziativa del Committente. -----

ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI-----

L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 in materia tracciabilità dei flussi finanziari. La clausola riportante gli obblighi in materia tracciabilità dei flussi finanziari deve essere inserita in tutti gli eventuali contratti sottoscritti dal Committente con subappaltatori ed i subcontraenti nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 del presente contratto. L'Appaltatore, subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi in materia tracciabilità dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, dandone comunicazione contestuale al Committente e alla competente Prefettura. -----

La mancata osservanza degli obblighi in materia tracciabilità dei flussi finanziari comporta la risoluzione di diritto del contratto. -----

ART. 20 – VERIFICHE E CONTROLLI-----

Il Committente effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'Offerta tecnica ed economica e dalla vigente normativa in materia.-----

ART. 21- SPESE CONTRATTUALI -----

Ogni spesa per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa è a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986 ed è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 10 ottobre 1972 nr. 642. -----

ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**PUBBLICI -----**

L'Appaltatore deve attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale. Il personale ed i collaboratori dell'Appaltatore osservano gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'Unione approvato con Deliberazione di Giunta nr. 87 del 15/09/2017 e pubblicato sul sito internet istituzionale. -----

ART. 23 – DOMICILIO -----

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale in Reggio Emilia - via Rosmini 1. -----

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-----

Le parti prestano il proprio consenso reciproco al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli a terzi e comunque in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Regolamento UE 2016/679 il Committente/titolare del trattamento con il presente contratto nomina l'Appaltatore responsabile del trattamento dei dati personali trattati nell'esecuzione delle prestazioni affidate in appalto. -----

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 in carico al responsabile del trattamento, in particolare quelli indicati all'art. 28 e all'art. 30, comma 2 del Regolamento, e si obbliga a

rispettarli e a vigilare sull'operato delle persone incaricate del trattamento dei

dati garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'Appaltatore si impegna

altresì ad adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento

UE 2016/679 e a mettere a disposizione del Committente tutte le

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art.

28 oltre che a collaborare alle attività di revisione, comprese le ispezioni, del

Committente o di un altro soggetto da questi incaricato. L'Appaltatore solleva

il Committente da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da

terzi per il mancato adempimento degli obblighi in materia di protezione dei

dati personali previsti dalla vigente normativa. -----

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dell' "Accordo per il

trattamento dei dati personali" allegato al presente contratto a formarne parte

integrante e sostanziale. -----

ART. 25 – INCOMPATIBILITA'-----

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi

dell'art. 53 comma 16 -ter del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a

ex dipendenti che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto del

Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione

del rapporto. -----

ART. 26 – NORME TRANSITORIE E FINALI-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto d'appalto

si intendono applicabili le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in

seguito emanate, oltre che alle norme e disposizioni del Codice Civile. -----

Il presente atto redatto in modalità elettronica è stato da me, dr. Iuri Menozzi,

Vice Segretario dell'Unione Val d'Enza redatto, letto ai componenti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data odierna con me Vice Segretario qui di seguito, e negli allegati richiamati all'art. 2, dopo avermi dispensato dalla lettura degli stessi, che già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. -----

1) F.to **dr.ssa Maria Angela Leni**, titolare di firma digitale, rilasciata da Infocert Spa, con certificato di sottoscrizione valevole al 06/06/2019, come da me accertato mediante il sistema di verifica conforme alla Deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>;-----

2) F.to **sig. Rodolfi Giordano**, titolare di firma digitale, rilasciata da Aruba PEC S.p.a con certificato di sottoscrizione valevole al 04/09/2020 come da me accertato mediante il sistema di verifica conforme alla Deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>;-----

3) F.to **dott. Iuri Menozzi**, Vice Segretario dell'Unione Val d'Enza titolare di firma di digitale, rilasciata da ArubaPEC S.p.a. con certificato di sottoscrizione valevole sino al 01/03/2020.-----

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.